



del 24 Luglio 2015

## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Congedi parentali: prolungato il periodo di richiesta fino a 12 anni ma solo fino al 31.12.2015**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'INPS, con il **messaggio n. 4805 del 16.07.2015** e con la **circolare n. 139 del 17.07.2015**, ha fornito precisazioni in riferimento al **prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità**. La modifica prevista dal D.Lgs. n. 80 del 15.06.2015 (attuativo del Jobs Act) ha ampliato notevolmente le **possibilità del lavoratore di congedarsi temporaneamente dal lavoro nella predetta ipotesi**: il limite temporale di fruibilità **passa**, infatti, **dagli 8 ai 12 anni di età del bambino**. Entro il predetto **termine dei 12 anni il lavoratore potrà fruire del triennio di congedo beneficiando per tutto il periodo dell'indennità economica del 30% della retribuzione**. Con riferimento alla presentazione della domanda si segnala che, contrariamente a quanto previsto per le **richieste fino a 8 anni del figlio, i lavoratori, per beneficiare del periodo prolungato, dovranno presentare apposita domanda cartacea all'INPS utilizzando il modello SR08**. Si deve specificare che tale indicazione riguarda **solamente il periodo di luglio**: con la circolare n.139/2015 è stato, infatti, annunciato l'aggiornamento delle procedure informatiche. Si ricorda che **la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di prolungamento di congedo parentale dal 25.06.2015 a 31.12.2015 per figli di età compresa tra gli 8 ed i 12 anni** (o per il periodo corrispondente per l'ingresso in famiglia di figli adottati o affidati).

#### **Premessa**

L'INPS, con il **messaggio n. 4805 del 16.07.2015** e con la **circolare n. 139 del 17.07.2015**, ha fornito **precisazioni in riferimento alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 80 del 15.06.2015**

**in materia di congedo parentale per figli disabili.** Con tale nuovo intervento sono state, infatti, **modificate**, per un periodo limitato, le **condizioni ed i limiti di spettanza del congedo, che potrà essere fruito entro il dodicesimo anno di vita del bambino** (o entro il 12° anno di ingresso in famiglia dell'adottato o affidato).

Si segnala che **i lavoratori interessati dal prolungamento del periodo di congedo** devono **provvedere, nel mese di luglio, ad inviare la domanda cartacea all'INPS.** A partire **da agosto**, saranno disponibili le procedure per garantire **l'invio telematico** della domanda.

### **La nuova disciplina del congedo parentale**

---

Secondo quanto previsto dall'articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001, per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita (prima otto), **ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. I congedi parentali dei genitori, ordinariamente, non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi.**

**Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:**

- alla **madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità**, per un **periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;**
- al **padre lavoratore**, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (elevabile a sette in alcuni casi);
- qualora vi sia un solo genitore, per un **periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.**

#### **Osserva**

Qualora il padre lavoratore eserciti il **diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi**, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è **elevato a undici mesi.**

Il D.Lgs. n. 80/2015 ha previsto che **la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.**

In caso di **mancata regolamentazione** delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, **ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.**

La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

## La nuova disciplina del prolungamento del congedo

---

Secondo quanto previsto dall'articolo 33 a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 80/2015, **per ogni minore con handicap in situazione di gravità la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale**, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un **periodo massimo**, comprensivo dei periodi di congedo ordinario, **non superiore a tre anni**, a condizione che il bambino **non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati**, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

### Osserva

Il prolungamento **decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente alle condizioni di quanto specificato nel precedente paragrafo.**

## Chiarimenti dell'INPS

---

Come anticipato, il Decreto Legislativo n. 80/2015 ha apportato, in via sperimentale e per il solo anno 2015, modifiche al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001. In particolare, **l'articolo 8 del precitato Decreto Legislativo n.80/2015 è intervenuto**, nei termini sopra indicati, nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001 **ridefinendo**, in via sperimentale per il solo anno 2015, **il limite di età del figlio con disabilità in situazione di gravità entro cui i genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale.**

Il previgente dettato normativo, prevedeva che **il prolungamento del normale congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità** (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992) potesse essere **fruito per un periodo massimo di tre anni entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino.** Il novellato art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001 stabilisce, invece, la **possibilità per i genitori di fruire del predetto beneficio entro il dodicesimo anno di vita del figlio con disabilità in situazione di gravità.**

Dal dettato normativo dei novellati artt. 33 e 36 del D.lgs. n. 151/2001 si evince, inoltre, che **l'ampliamento dell'arco temporale entro cui fruire del prolungamento del congedo parentale trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.**

### OSSERVA

Per l'anno 2015, pertanto, **il prolungamento del congedo parentale può essere fruito dai**

**genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia.**

Alla luce del nuovo quadro normativo, **l'INPS ha rilevato che i giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino** – o fino al dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento - **a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.**

#### **OSSERVA**

Si riepilogano di seguito, in base al vigente disposto normativo, **i benefici previsti in favore dei genitori lavoratori per l'assistenza a figli con disabilità in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del congedo parentale** di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001:

- **tre giorni di permesso mensile**, oppure le **ore di riposo giornaliere per bambini**, anche adottivi o affidati, **fino a 3 anni di età;**
- **tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita**, oppure **tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.**

Si ricorda che a partire **dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio biologico** e dal dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, i genitori possono **fruire esclusivamente dei tre giorni di permesso mensile.**

L'INPS chiarisce, inoltre, che **il nuovo disposto normativo si applica in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo.**

A seguito dell'immediata entrata in vigore della riforma, **per il mese di luglio è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell'Istituto seguendo il seguente percorso:**

**www.inps.it > modulistica > digitare nel campo "ricerca modulo" il seguente codice: SR08**

Si chiarisce che **la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di prolungamento di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31**

**dicembre 2015**, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l'8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia.

**Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al prolungamento del congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.**

**OSSERVA**

La presentazione delle domande cartacee, **per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio.**

Cordiali saluti.

Marco Perciballi